

CORSO “SCUOLA DEL PATRIMONIO”

Classe aperta

**Michele Ainis**

*L'articolo 9 della Costituzione*

19 ottobre 2018

Mibac – Sala della Crociera

Oggi vengo caricato di una responsabilità particolare non soltanto perché c'è una classe di quindicenni o sedicenni e cercherò dunque di farmi capire, ma anche perché questo è un incipit di una struttura importante quale è questa *Scuola del Patrimonio*, ed è importante non soltanto per la sede che la ospita, questa magnifica sala del Ministero, e per il Ministero in sé, ma anche per la trasversalità, per la interdisciplinarietà di cui c'è molto bisogno.

Da un po' di anni a questa parte noi siamo, penso, un po' tutti vittime dello specialista di turno che è qualcuno che sa tutto su niente, cioè su una piccolissima parte; io invece sono un costituzionalista, noi costituzionalisti invece non sappiamo niente su tutto, abbiamo – diciamo – uno sguardo largo sulle cose.

Per me oggi è anche un ritorno, direi un ritorno doppio: intanto io vent'anni fa feci parte di una commissione – la Commissione Cheli – che con un anno di lavoro e con tanta fatica disegnò il *Ministero dei Beni e delle Attività Culturali*, che poi è stato molte volte ridisegnato (perché anche questa è una delle malattie italiane, quella di smontare il mondo ad ogni legislatura, quando invece avremmo bisogno di stabilità normativa per procurarci una maggiore certezza dei nostri rapporti giuridici). E poi è anche un ritorno, lo ricordava Carla Barbati, perché il libro *Cultura e politica* – da cui oggi non mi discosterò molto – è il libro che mi ha poi portato in cattedra, con cui guadagnai l'ordinariato. E quindi l'*articolo 9* mi ha sempre accompagnato fino a due anni fa, quando abbiamo avuto questa idea con Vittorio Sgarbi di fare un libro, *La Costituzione e la Bellezza*, anche quello spurio, con un giurista e un critico d'arte. La domanda che più spesso mi son sentito fare è stata: «Ma come avete fatto a fare questa cosa?», perché siamo due caratteri abbastanza diversi... L'abbiamo fatta perché non ci siamo mai parlati durante la stesura, ci siamo poi confrontati alla fine unendo le parti di ciascuno; e però è stato un esercizio, credo, anche di pedagogia istituzionale, perché ha venduto circa venticinquemila copie ed è stato molto diffuso.

E siccome c'è bisogno, non soltanto per l'*articolo 9*, ma in generale per i principi costituzionali, di conoscerli per poi poterli ri-conoscere, allora questo credo che sia stato utile, come utile è oggi tornare

su questo articolo che è un *unicum* nel panorama costituzionale contemporaneo e non è un caso che l'Italia abbia ormai da 70 anni questo *articolo 9* “custode della bellezza”. Ogni Costituzione è uno specchio in cui si riflettono un popolo, la storia di un popolo, le tradizioni di un popolo, ciò che lo distingue, l'identità. Per questo quando si parla (e si parla ciclicamente) di riforme costituzionali e c'è quello che ti dice il modello francese, quell'altro che vuole un parlamento in salsa inglese, sono approcci sbagliati perché – diceva Montesquieu – le leggi dipendono dalla storia, dalla cultura di un popolo, e persino dalla geografia e persino dal clima.

Il nostro clima è segnato da quello che è successo nel Rinascimento, da quello che è successo dopo, da quello che si conserva qui, cioè da una attitudine, che forse ancora ci distingue nel mondo, a creare e a custodire la bellezza, qualunque cosa significhi questa parola, che è una parola anch'essa polisensa. E quindi l'*articolo 9* nasce perché c'era questo prima, e però nasce per caso: non nasce con una specifica intenzione in Assemblea Costituente e adesso proverò a raccontare così, per pillole, la storia del dibattito in Assemblea Costituente sull'*articolo 9*. Nasce per caso, e io sono abbastanza convinto che le cose importanti della nostra vita nascano per caso: io ho fatto legge per caso e ho fatto poi molte altre cose per caso e quello che dico, quando c'è un ragazzo che mi dice che da grande vorrebbe fare l'astronauta o il palombaro, è di provarci; ma in realtà quello che è importante è riconoscere che quel treno che sta passando, e magari passa una volta sola e passa veloce, è il tuo treno e bisogna prenderlo, cioè è l'occasione che spesso determina le nostre vite. E comunque questo è ciò che è accaduto rispetto all'*articolo 9* che pure aveva due padri illustri, perché la prima stesura di questo articolo risale al 18 ottobre del 1946, nella prima commissione della Commissione dei 75: l'Assemblea Costituente demandò a una commissione composta in modo proporzionale tra i gruppi politici che erano presenti in Assemblea Costituente di redigere un progetto di Costituzione. Quella commissione dei 75 si articolò in tre sottocommissioni e una di queste sottocommissioni fu appunto quella che elaborò la prima versione del futuro *articolo 9*. C'è anche un “gemellino”, un “cuginetto” dell'*articolo 9* ed è l'articolo 33 che dice, nella sua versione attuale, «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento»: libertà della cultura.

L'*articolo 9* dice, nella sua versione attuale: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». I genitori dell'*articolo 9* si chiamavano Aldo Moro e Concetto Marchesi, due illustri personaggi della nostra storia; uno – Aldo Moro – democristiano che poi fu Presidente del Consiglio e finì come sappiamo, e l'altro – Concetto Marchesi – piuttosto dimenticato oggi, ingiustamente, grande latinista e antifascista che aveva rischiato e pagato di suo, persona di grande cultura come ce n'erano in quella Assemblea, pur essendo l'Italia in quegli anni vessata da un analfabetismo di gran lunga superiore a quello attuale. La prima versione di questo articolo diceva così: «I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono patrimonio nazionale in qualsiasi parte del territorio della Repubblica e sono sotto la protezione dello Stato»: quindi tutela, il primo *dictum* sulla tutela, però nessun accenno invece alla libertà della cultura.

Questa prima formula viene immediatamente bombardata, attaccata da altri costituenti con l'accusa di essere superflua; ci si chiedeva infatti che bisogno ci fosse di mettere nero su bianco l'ovvio, e cioè che si dovesse tutelare il patrimonio artistico, tant'è che venne in un primo tempo messa da parte; poi fu un socialista, Lombardi, a riproporre questa formula, ma c'era sempre questa diffidenza rispetto a un pleonasma, a una cosa che sembrava inutile scrivere. Perché poi l'intenzione di scrivere una norma

apposita supera questo fuoco di fila di obiezioni e di perplessità? Perché c'è la preoccupazione che le Regioni, che si stavano istituendo (quando la Costituzione veniva scritta l'Italia era uno stato unitario e forse la principale novità che venne introdotta a quel tempo fu il decentramento regionale, cioè la creazione di Regioni dotate di poteri legislativi oltre che amministrativi) e sarebbero state competenti su cose la cui competenza era in precedenza dello Stato, avrebbero potuto – si temeva – compiere degli scempi se fosse stata loro assegnata la competenza anche a legiferare in materia di beni culturali. Ci fu dunque la volontà di mettere un argine a questa possibilità, anche a seguito delle preoccupazioni espresse tramite un ordine del giorno dall'Accademia dei Lincei, con lo scrivere che la tutela spetta alla Repubblica. Perché alla Repubblica e non allo Stato? Per lasciare impregiudicata la questione regionale, che in quel momento non era ancora stata definita, attraverso un termine più comprensivo come Repubblica. Anche l'Accademia di San Luca aveva depositato in Assemblea Costituente un ordine del giorno e c'erano stati degli altri interventi simili: per esempio Di Fausto temeva che se le Regioni avessero ottenuto delle competenze in tale materia, alla tutela sarebbe potuta subentrare l'anarchia. Quindi la prima molla che determina l'ingresso dell'*articolo 9* nella Costituzione è la paura, la paura rispetto al nuovo, a uno scenario nuovo che si poteva configurare attraverso la discesa in campo delle Regioni nel palcoscenico culturale.

Per quanto riguarda invece tutto l'universo di problemi relativi alla promozione della cultura e della ricerca scientifica non ci fu dibattito (dei problemi invece ci sono e adesso proveremo brevemente ad affrontarli): solo un costituente, Antonio Pignedoli, sostenne la necessità di porre un argine alla fuga dei ricercatori dall'Italia (quanto al doloroso calvario degli scienziati, passati 70 anni, le cose non è che siano cambiate molto, forse sono pure peggiorate).

Nel progetto di Costituzione entra a un certo punto anche quello che sarà poi l'articolo 33, ripreso dalla Costituzione di Weimar del 1919, che fu molto presente ai costituenti – Costantino Mortati le dedicò un aureo libricino – e che conteneva una norma in difesa della libertà dell'arte, anche se la prima codificazione della libertà dell'arte e della scienza risale alla fine del '700 quando nascono le costituzioni rivoluzionarie in Francia. Ciò nonostante in Assemblea Costituente, superata la fase istruttoria nella Commissione dei 75, si ripetono le critiche e ne cito ora alcune: il socialista Longhena, che fece registrare una serie di interventi nel dibattito costituente anche su altri argomenti, disse che l'aggiunta delle libertà culturali (cioè l'articolo 33, libertà dell'arte e della scienza) al catalogo dei diritti fondamentali avrebbe significato la codificazione di piccole cose intollerabili in un progetto di Costituzione. Qualche giorno dopo, nell'aprile del 1947, il costituente Paolo Rossi disse «l'arte e la scienza sono la libertà stessa nella sua forma più alta, dire che arte e scienza sono libere è come dire che la libertà è libera», quindi ovvio, inutile, pleonastico, ridondante. Un altro socialista ancora, Treves, disse che l'espressione artistica e l'espressione scientifica «si deprimono e si umiliano se ne faremo oggetto di una specifica garanzia costituzionale»; il democristiano Clerici – faccio questi esempi per far vedere il fuoco di fila di critiche che ci fu a quell'epoca – disse «questo *articolo 9* è un enunciato superfluo, inutile e alquanto ridicolo, anzi è tale da togliere prestigio alla Costituzione che andremo a scrivere».

È inutile perché – vivaddio! – la Costituzione afferma cose che possono essere controverse, ma che è necessario politicamente affermare come una novità, come una conquista, non cose che sono pacifiche, altrimenti, se dovessimo mettere nella Costituzione tutto ciò che è evidente e pacifico, per quale ragione non dovremmo dire che la lingua che usiamo è la lingua italiana e che usiamo le lettere latine e le cifre arabe? Un articolo dunque da abolire per la serietà stessa dei nostri lavori.

Tenete conto che l'Italia poi in effetti non ha una norma che protegge l'italiano, come hanno invece i francesi – molto vigili su questioni simili – e metà degli Stati europei, che hanno nella loro Costituzione una norma apposita. L'Accademia della Crusca da circa vent'anni e forse più chiede una modifica costituzionale per aprire l'ombrello della Costituzione anche sulla lingua: che in Italia si parli l'italiano non era quindi questione ovvia come sembrava a Clerici, anche perché l'italiano sta diventando una lingua morta e se ne occuperanno un giorno gli archeologi delle lingue.

Rispetto a questo fuoco di fila la difesa viene da Concetto Marchesi che dice: «l'arte e la scienza sono per se stesse fantasmi e sono mere astrazioni e non sono per se stesse né libere né serve e però esistono nelle manifestazioni scientifiche e artistiche del genio individuale, esistono nelle opere di arte e di scienza e così possono essere colpite da coazione e così possono non essere libere». Dice insomma che non esiste l'Arte, non esiste la Scienza, però esiste l'opera d'arte, esiste la teoria scientifica che possono essere – quelle sì – castigate, censurate, e punite, quindi, se possiamo discutere se l'arte e la scienza possano essere libere e incoercibili, possono invece non essere liberi gli artisti e i ricercatori. Riecheggia nella memoria dei costituenti il Minculpop, la censura fascista, quello che era appena accaduto, e questa memoria fresca fu il lievito non soltanto per l'*articolo 9*, ma anche per varie altre norme costituzionali concepite come norme oppostive rispetto a un'esperienza circa la quale i costituenti dissero: «mai più!». Però queste critiche, che noi oggi giudichiamo fuori luogo, infondate, e per fortuna – diciamo – ricacciate indietro, nascevano da una preoccupazione che era una preoccupazione giusta, cioè quella di non sovraccaricare il testo costituzionale con elementi ridondanti. In 18 mesi i costituenti scrissero una Costituzione che noi da 30 anni, ma ormai direi da 40, cerchiamo di riformare – nel 1979 Bettino Craxi scrisse un famoso articolo sull'*Avanti!* annunciando la grande riforma delle istituzioni e dopo 40 anni non è stata mai fatta, con l'eccezione di una piccola riforma del 2001 secondo molti (tra i quali me) peggiorativa – e però loro, invece, in 18 mesi ci riuscirono. C'era un comune sentire, una *fraternité*, che derivava da una comune esperienza di vita molto faticosa, la guerra, l'antifascismo, che aveva affratellato una generazione e le aveva consentito di superare delle distanze molto più rilevanti rispetto a quelle che ci sono tra i partiti di oggi perché, appunto, era stata temprata da un comune destino. Quella generazione, che in 18 mesi riuscì a ultimare un'opera che invece in 40 anni noi – e meno male – non abbiamo rifatto, si interrogò molto sul senso del suo lavoro, si interrogò molto sull'economia del suo lavoro, sull'economia del segno, su ciò che avesse dignità per potere entrare in una Costituzione, e questa è una lezione che andrebbe anche ricordata.

Aggiungo soltanto che alla fine, dopo che l'*articolo 9* era stato scritto ed era stato approvato, ci fu anche un tentativo di “cacciarlo dalla finestra” perché su quel testo lavorò un comitato di coordinamento che – possiamo dire – cercò quasi di liberarsene, ma poi non lo fece e addirittura lo iscrisse tra i Principi fondamentali, mentre prima l'*articolo 9* non era collocato nei principi fondamentali (i primi 12 articoli), ma altrove per una assonanza con altre norme: quindi, di nuovo, un elemento casuale che determina addirittura la collocazione dell'*articolo 9* tra i super valori della Costituzione italiana, che sono appunto i principi fondamentali. La Costituzione si compone di tre parti: principi fondamentali, parte prima - diritti e doveri, e parte seconda – ordinamento della Repubblica, che è l'architettura dello Stato italiano. L'*articolo 9* nasce dunque come un neonato sofferente, nasce settimino, e non ha una grande salute dopo la nascita perché viene immediatamente sottovalutato, intanto dalla dottrina dei costituzionalisti: il primo commentario alla Costituzione (Baschieri, Bianchi d'Espinosa, Giannattasio), che venne dato alle stampe nel 1949, cioè l'anno successivo all'entrata in vigore della Carta costituzionale, ritiene infelice la forma dell'*articolo 9* e

stonata la sua collocazione nel grembo dei Principi fondamentali, giudizi che si ripetono anche nel commentario sistematico alla Costituzione italiana pubblicato l'anno dopo a cura di Calamandrei e nell'opinione di Vezio Crisafulli, grande costituzionalista e fondatore della scuola romana di Diritto costituzionale, che ebbe un grande merito a proposito di cui occorre aprire una piccola parentesi. La Costituzione, una volta approvata, rischiò di essere messa in frigorifero per i secoli a venire attraverso una operazione interpretativa, pseudo-interpretativa, avallata però dalle magistrature superiori dal Consiglio di Stato, dalla Corte di Cassazione, dove sedevano alti magistrati che avevano fatto carriera durante il fascismo (e che non erano stati epurati perché l'epurazione fu una farsa) e che quindi avevano non soltanto delle idee molto conservatrici, ma vedevano entrare in vigore un testo che faceva a cazzotti con il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931; un testo che affermava delle libertà in un ambiente normativo che sostanzialmente negava queste libertà, e quindi delle due l'una, o prevale l'uno o prevale l'altro. E allora si cercò di tagliare le unghie alla nuova Costituzione riconoscendole un valore programmatico, cioè un programma per il legislatore futuro – e l'*articolo 9* è una tipica norma programmatica: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura» è una cosa che dovranno fare i posteri – e si disse in sentenze che occorreva l'*interpositio legislatoris*, cioè che fossero adottate delle leggi per dare corpo e gambe alla Costituzione, praticamente tutta, salvo alcune norme di immediata applicazione (per esempio l'articolo 27 dice che è vietata la pena di morte e lì non occorre una legge: se qualcuno proponesse una legge che introduce la pena di morte per chi come me chiacchiera troppo, ci sarebbe l'articolo 27 a difendermi). Però per tutto il resto si sostenne la necessità dell'*interpositio legislatoris*, un'interpretazione che avrebbe quindi depotenziato la Costituzione e consegnato a chissà quando la sua attuazione perché nel frattempo si apriva la stagione del centrismo, la Democrazia Cristiana vinceva le elezioni del 18 aprile 1948, Scelba era Ministro dell'Interno, insomma non tirava un'aria molto favorevole alle nuove libertà costituzionali. Crisafulli – una delle poche volte in cui il nostro lavoro di professori ebbe anche un riscontro civile – scrisse dei saggi, raccolti poi in un volume del 1951 *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, con i quali rovesciò questo tipo di tecnica e disse che non è vero che la Costituzione si rivolge al legislatore soltanto, ma che essa si rivolge almeno al legislatore. Ma si rivolge anche ad altri, per esempio ai giudici, a tutti i giudici, perché la Costituzione contiene dei principi, e i principi sono veicolo privilegiato di interpretazione.

Quando io interpreto il codice della strada o il regolamento del mio condominio, devo cercare di offrire l'interpretazione più coerente rispetto ai principi, e i principi si trovano per esempio nei codici ma si trovano soprattutto nella Costituzione. E attraverso questo, i giudici più giovani delle magistrature inferiori cominciarono ad applicare direttamente la Costituzione e quindi fu scongiurato questo tentativo; però lo stesso Crisafulli, che ebbe questo merito non soltanto culturale ma anche storico, escludeva dal suo discorso l'*articolo 9*, ritenendolo una pseudo-disposizione, una chiacchiera che non vuol dire nulla. Simili giudizi di sottovalutazione si ripetono in alcuni libri (Spagna Musso e altri) che vengono pubblicati negli anni Cinquanta e Sessanta e bisogna aspettare i famigerati anni Settanta per scoprire che esiste questo *articolo 9*: intanto nel 1974 Spadolini istituisce con un decreto legge il Ministero (che prima era senza portafoglio e ora ha un portafoglio, mi auguro gonfio ma non so quanto lo sia), fondamentale struttura della nostra amministrazione pubblica. Succedono però anche altre due cose negli anni Settanta: nasce, non solo in Italia ma in tutto il mondo, il movimento ambientalista perché ci si accorge che la Terra su cui poggiamo i piedi è un bene deperibile, è un qualcosa che può

essere messo a repentaglio dall'inquinamento e allora, rispetto a tutto questo, il problema diventa trovare un ancoraggio costituzionale rispetto a questa nuova esigenza di proteggere l'ambiente.

Che cos'è l'ambiente? È il territorio così come è inciso dall'azione dell'uomo, una relazione quindi tra la natura e l'uomo, questo è più o meno l'ambiente; la Costituzione parla di paesaggio, «La Repubblica [...] tutela il paesaggio», perché quando i costituenti scrivono hanno presente la legge Bottai sulle bellezze naturali e la legge Bottai, quella sulle bellezze naturali e anche quella sulle cose d'arte (1939), era segnata – ciascuno di noi è un uomo situato, diceva Camus, ciascuno di noi è figlio del suo tempo – dall'idealismo crociano, da una concezione estetizzante di ciò che meritasse di essere tutelato. Paesaggio, secondo tale concezione, è il belvedere - uno scorcio di particolare bellezza - non è l'ambiente. Però la parola paesaggio è una parola mobile, come spesso sono le parole che troviamo in Assemblea Costituente, e il grande giurista fiorentino Alberto Predieri scrive negli *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente* (pubblicati nel 1969) e deposita una diversa interpretazione della parola paesaggio secondo cui il paesaggio è la forma del Paese, e la forma del Paese è l'ambiente: l'*articolo 9*, quindi, può ben essere il riferimento che ci serve per la tutela dell'ambiente. Questa interpretazione viene poi anche condivisa dalla Corte costituzionale ed è oggi un comune patrimonio.

Sempre negli anni Settanta - all'inizio degli anni Settanta - altro motivo di riscoperta dell'*articolo 9* è la nascita delle Regioni, che erano state tenute in quarantena per 22 anni. Nel 1970, con la legge finanziaria, nasce un ordinamento regionale e quindi anche gli statuti regionali: ogni Regione ha uno statuto che è una sorta di mini-costituzione della Regione in cui si elencano i valori identitari per la comunità regionale, composta da quanti sono cittadini italiani residenti nella Regione, poi c'è la Giunta regionale, speculare al Governo nazionale, e il Consiglio regionale, speculare al Parlamento nazionale. Gli statuti si aprono con una serie di disposizioni di principio e queste disposizioni allargano lo spettro delle competenze regionali al campo della cultura *tout court*: alle Regioni, secondo la Costituzione per come era scritta in quel momento (siamo negli anni Settanta) e in particolare secondo l'*articolo 117* di allora (che poi nel 2001 è stato riscritto), era a quel tempo assegnata soltanto una competenza in materia di musei e di biblioteche di enti locali, mentre gli statuti regionali dettero mandato alle Regioni di intervenire nel campo del teatro, della musica, del cinema, della ricerca tecnica e scientifica, concependo la cultura come elemento di progresso per le comunità regionali, come obiettivo preminente della Regione (riferendomi per esempio allo statuto dell'Abruzzo), assicurando sostegno alle associazioni culturali, facendo e dichiarando insomma molto di più di ciò che l'*articolo 117* garantiva alle Regioni di poter fare. Si pone dunque un problema di sconfinamento, di una competenza che le Regioni non hanno, un problema che diventa contenzioso davanti alla Corte costituzionale e che si risolve a favore delle Regioni, non perché l'*articolo 117* dica più di ciò che dice, ma perché c'è l'*articolo 9* che dice che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico, e la Repubblica non è solo lo Stato, ma lo Stato, le Regioni e gli Enti locali: quindi ciò che le Regioni non potrebbero fare in base all'*articolo 117* “vecchia stesura” possono però farlo perché l'*articolo 9* ha una maglia più larga.

Alla fine dunque la parola Repubblica, che – se vi ricordate – nel 1948 venne scelta proprio per escludere le Regioni per paura che potessero intervenire sulla tutela dei beni culturali, diventa – eterogenesi dei fini – la chiave che permette alle Regioni di intervenire nel campo della cultura. Un episodio della storia dell'*articolo 9* caratterizzato dalla casualità, da un lato, e dall'altro da una capacità

di scrivere un testo con poche parole, perché in fondo più scrivi e più ti legghi: io su questo ho una piccola esperienza avendo diretto, per non so quanti decenni, una scuola che forma degli scrittori delle leggi (quella dell'ISLE) e credo di aver capito che, per scrivere bene un qualunque testo, bisogna, dopo aver scritto, cancellare avverbi, giri di frasi. Per i testi, più in generale, di solito la prima espressione che ti rimbalza nella testa è la più banale, la più trita, la più logora dall'uso – e le espressioni logorate dall'uso sono quelle che poi subiscono una sorta di azzeramento semantico e non vogliono dire più nulla – e quindi bisogna cercare, accostando le parole, non dico di sorprendere come fa il poeta, ma di avere un'agilità di linguaggio che si può ottenere solo eliminando il sovrappiù.

I costituenti lo fecero e questo ha consentito alla Costituzione anche di scavalcare delle stagioni della storia molto diverse - anche adesso se ne è aperta una molto differente da quelle che l'hanno preceduta e in futuro accadrà di nuovo - ma pensate agli americani: loro hanno una Costituzione che parla degli indiani, perché nel 1787 c'erano gli indiani, quelli che vediamo nei film, ma l'hanno cambiata. La *vetustas*, la capacità di durare nel tempo, e l'antichità di una Costituzione restituiscono a quella Costituzione prestigio e la fanno diventare elemento di riconoscimento: essa viene riconosciuta più agevolmente dal popolo al quale si rivolge. I costituenti però non soltanto non volevano scrivere l'*articolo 9* e poi lo scrissero, e non soltanto ebbero lo stesso atteggiamento rispetto all'*articolo 33* (quello della libertà culturale) ma, una volta scritti, non si posero affatto il problema di come si conciliasse la promozione della cultura con la libertà della cultura, cosa che invece costituisce un problema. Perché se tu Stato, Regione o Comune devi promuovere la cultura, allora devi selezionare a quali settori culturali destinare i fondi. Se ho da spendere un euro a che cosa lo destino? Lo destino alla musica o lo destino al teatro? O faccio a metà? E quanto destino invece al cinema e quanto alle arti figurative? E una volta che ho deciso per la musica, a quali generi musicali? Il jazz, la musica dodecafonica? E poi a quali artisti? Insomma, l'*articolo 9* presuppone una politica culturale, un disegno, una strategia di intervento, e una messa a fuoco dei fini che io voglio perseguire, dei mezzi che dovrebbero essere coerenti con i fini che perseguo, e delle scelte che devo fare.

Quando faccio delle scelte lo *status quo* cambia, ovviamente, perché altrimenti non ho fatto nulla, e se intervengo, a qualcuno rinforzo i muscoli e qualcun altro magari li ha poi più stanchi. L'*articolo 9* presuppone una politica culturale, presuppone che venga alterata la spontanea evoluzione della vita culturale, che è una vita polifonica in cui tutte le persone di cultura, e poi gli artisti, e poi i ricercatori si muovono, ma non si muovono più – diciamo – da soli a giocare in un campo, ma c'è qualcuno che gli passa la palla; e però questo determina una frizione con l'*articolo 33* che parla di libertà della cultura e cioè di una libertà negativa, di una libertà dallo Stato: se io esercito la libertà di parola (e libertà di parola è garantita nella Costituzione italiana) significa che nessun potere pubblico deve interferire mentre io parlo, che posso dire ciò che mi pare (naturalmente salvo che non insulti il prossimo), ciò che io pretendo; quindi, esercitando la libertà di parola, è un obbligo di non intervento, di omissione dall'intervento, un *laissez faire*.

Mentre nel campo della cultura, se io ho diritto alla promozione culturale, ho diritto e richiedo un intervento e si crea dunque una situazione un po' schizofrenica mettendo insieme queste due norme, anche perché poi Theodor Adorno, filosofo molto caro alla generazione del '68, diceva che la cultura non tollera di essere pianificata perché altrimenti muore, che c'è una scintilla nelle attività culturali che viene spenta se costretta. Lui faceva l'esempio delle feste culturali in Baviera, mi pare, il cui calendario a volte viene costruito spostando la festa a un giorno successivo rispetto a quello in cui

cadrebbe per consentire al turista di visitare una sera un paesello, la sera dopo un altro paesello: non so se voi facciate lo stesso quando il vostro compleanno cade di venerdì e lo festeggiate di sabato, perché il venerdì è un giorno complicato, ma se lo fate - questa è la mia opinione - fate malissimo perché la festa – diceva Adorno e io sono d'accordo – va festeggiata quando cade. Se tu la muovi, la festa perde il suo carattere di irripetibilità, la festa è un *unicum*, è una cosa irripetibile, non posso festeggiare capodanno il 18 marzo perché mi viene bene, perché torno dalla settimana bianca. Capodanno è Capodanno.

Un ulteriore elemento di frizione tra promozione della cultura e libertà della cultura deriva dal fatto che promozione significa dare quattrini e c'è un modo molto più efficace del bastone per condizionare il lavoro degli artisti e degli scienziati ed è la carota, e il fascismo ne fece ampia applicazione. C'era un poeta francese di stornelli che visse al tempo della Restaurazione che diceva «Io non vivo che per scrivere dei canti; ma se voi, Monsignore, mi togliete il posto, scriverò dei canti per vivere»: l'artista insomma, nei secoli passati, ma tutto sommato anche più o meno adesso, è condizionato nel suo lavoro: una volta lo era da una corte, da un mecenate, e se il committente è lo Stato e lo Stato ti toglie – diciamo – l'ossigeno perché tu fai un lavoro sgradito al potere pubblico, oppure ti pompa ossigeno perché tu sei un artista di corte, è evidente che ci siano degli elementi di frizione, ma io penso che un modo per risolverli ci sia. Pensate al fatto che ci sono dei segmenti dell'esperienza culturale che hanno bisogno di molti mezzi per potersi esprimere, come la ricerca di base (pensate al grande acceleratore del CERN di Ginevra) che richiede investimenti che difficilmente dei privati possono fare. Tralasciando il fatto che oggi esistano grandi entità private con bilanci più grossi di quelli degli Stati: Google, Facebook, Apple.

Generalmente ci sono delle esperienze che richiedono dei mezzi finanziari che normalmente i privati non possono erogare, oppure ci sono delle esperienze, delle correnti artistiche, o delle correnti scientifiche che sono fuori dai circuiti del mercato; una volta si parlava di arte d'avanguardia, ora non so se sia caduta in disuso questa espressione, ma certo quando si rompe coi linguaggi dominanti si fa più fatica. Io sono un professore universitario, quindi appartengo a un ambiente che ha il massimo di conservazione e di resistenza rispetto al nuovo, e tutte le nuove scienze vengono guardate con diffidenza; a me è capitato due volte di essere relatore in un convegno di ufologia: ora, è chiaro che ci sono molti nani e molte ballerine intorno a quest'ambito, ma il fatto che ci siano molti ciarlatani di per sé non dimostra che tutto il firmamento e i miliardi di stelle esistenti ci siano solo perché noi li guardiamo – e anzi alcuni nemmeno li possiamo vedere. Molto più plausibile è che ci siano questi UFO e quindi che l'ufologia probabilmente meriti degli studi, ed è invece una sorella tenuta in disparte dalle altre discipline scientifiche perché è una nuova scienza: succede sempre.

Io – sarà un concetto un po' illuministico – credo che il ruolo dello Stato debba essere quello di rendere effettiva la libertà degli artisti e degli scienziati promessa dall'articolo 33: libertà come liberazione, liberazione dai condizionamenti, dalle strettoie che derivano dal mercato oppure che oggettivamente si accompagnano ad alcune discipline; e quindi l'intervento dello Stato dovrebbe supplire a delle carenze che derivano dalla composizione del mercato, che è fatto per vendere e dovrebbe avere come fine ultimo quello di alimentare il pluralismo, perché anche nella cultura come in altri campi – a me capita da due anni di essere membro dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – la concorrenza è un valore costituzionale e la concorrenza serve per fare emergere i meriti, quelli veri. Però, per far emergere i meriti, io devo dare delle *chance* a chi altrimenti non ne avrebbe, che è la

ragione per cui ad esempio il Presidente Johnson, che prese il posto di Kennedy, battezzò il primo piano di azioni positive negli Stati Uniti *affirmative actions* (noi oggi le chiamiamo pari opportunità), motivandolo con un esempio: supponiamo che un uomo abbia trascorso molti anni in catene, con una bella palla al piede e quindi stretto e fermo in un angolo di una cella, che venga liberato e condotto ai nastri di partenza di una gara e che gli si dica di fare i cento metri insieme a uno alto, muscoloso, e che si è allenato per 3 mesi; Johnson si domandava se così la gara sarebbe stata equa e no, non lo sarebbe stata, a meno di non dare dieci metri di vantaggio in più a quello che parte con un handicap di cui lui non ha colpa.

Il concetto è sempre quello: perché il pluralismo sia effettivo, perché la concorrenza sia effettiva, occorre che chi ha incolpevolmente un handicap venga messo nella condizione di superare quell'handicap, che è la missione dei poteri pubblici, una missione poi illuminata da un'altra norma costituzionale, l'articolo 3 comma 2: «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Questa uguaglianza di fatto è necessaria, ma è un obiettivo che non si raggiungerà mai: il miglior Ministro del mondo, il più formidabile Ministero del mondo sarà comunque sempre costretto a una rincorsa, perché questo riguarda in generale il senso dei valori costituzionali e delle promesse costituzionali di libertà, di uguaglianza, di solidarietà – quella vecchia *fraternité* di cui parlavano i francesi – perché la vita ogni giorno determina nuove disuguaglianze, determina nuove condizioni di libertà o di minore libertà e quindi noi siamo, come esseri umani, costretti sempre alla fatica di Sisifo, che risaliva una collina con un masso e quando arrivava in cima il masso rotolava a valle e lui doveva ricominciare la salita.

I valori costituzionali indicano una meta. Impiegando un'altra metafora sono come l'orizzonte che non possiamo afferrare ma che non possiamo fare a meno di guardare, di sollevare lo sguardo verso di esso: questa tensione della volontà e dell'azione è ciò che la Costituzione, anche rispetto alla cultura, alla promozione della cultura e alla libertà della cultura, ci chiede.

E questo è il senso profondo dell'*articolo 9* e del lavoro che tutti noi dobbiamo fare.

<Trascrizione dell'intervento di Michele Ainis del 19.10.2018>